



REGIONE EMILIA ROMAGNA
PROVINCIA DI MODENA

CITTÀ DI CASTELFRANCO EMILIA

PIANO
OPERATIVO
COMUNALE

POC2
VARIANTE

Adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° -- del --/--/2017
Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° -- del --/--/----

Sindaco

Stefano Reggianini

Assessore all'Urbanistica

Massimiliano Vigarani

Responsabile del procedimento

Dirigente Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio

Arch. Bruno Marino

Gruppo di Lavoro

Ufficio Pianificazione Territoriale e Urbanistica

Arch. Valeria Ventura

Ing. Stefania Comini

Arch. Claudia Stanzani

P.O.C. Approvato con Del. C.C. n° 216 del 15/10/2010 (decaduto il 01/11/2015)

P.O.C. 1 approvato con Del. C.C. n° 53 del 06/04/2011

P.O.C. 3 approvato con Del. C.C. n° 123 del 30/10/2012

P.O.C. 2 approvato con Del. C.C. n° 59 del 28/03/2014

P.O.C. 5 adottato con Del. C.C. n° 271 del 23/12/2014

Variante ex art.14bis L.R.20/2000 al P.O.C. approvata con Del. C. C. n° 10 del 29/01/2015

P.O.C. 7 adottato con Del. C.C. n° 42 del 25/05/2017

R1

TAVOLE E SCHEDE DEI VINCOLI

ambiti 29 AND, 32.1 APC.b e 73 AN

INDICE

DISPOSIZIONI GENERALI.....pag. 1

29 AND Capoluogo – Dotazioni Forte Urbano.....pag. 2

32.1 ACP.b Capoluogo – produttivo Cartiera.....pag. 6

73 AN Piumazzo – Kiwi.....pag. 11

NORME DI PSC RELATIVE A VINCOLI INTERFERENTI CON GLI AMBITI INTERESSATI DALLA
PRESENTE VARIANTE.....pag. 15

DISPOSIZIONI GENERALI

Ai sensi dell'art. 19 della LR 20/2000, così come modificato dalla LR 15/2013, art. 51, il POC riporta all'interno della "Tavola dei vincoli" tutti i vincoli e le prescrizioni che precludono, limitano o condizionano l'uso o la trasformazione del territorio, derivanti oltre che dagli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti, dalle leggi, dai piani sovraordinati, generali o settoriali, ovvero dagli atti amministrativi di apposizione di vincoli di tutela.

L'elaborato "Tavole dei vincoli e schede dei vincoli" fa riferimento alle tavole dei 3 sistemi del PSC:

- SISTEMA AMBIENTALE
- SISTEMA DELLE DOTAZIONI
- SISTEMA INSEDIATIVO STORICO

Titolo II SISTEMA AMBIENTALE

Capo II AREE CARATTERIZZATE DA VULNERABILITA' DELLE RISORSE



Art. 15 Paleodossi di accertato interesse idraulico




Art. 17 Area caratterizzata da ricchezza di falde idriche

Capo III AREE ED ELEMENTI DI VALORE NATURALISTICO E PAESAGGISTICO



Art. 29 Reti ecologiche

Stralcio tav. 3.1 – Sistema insediativo storico



Titolo V SISTEMA INSEDIATIVO STORICO




Art. 92 Insediamenti storici – IS.b

Capoluogo – produttivo Cartiera

32.1 APC.b

Stralcio tav. 1.1 – Sistema ambientale



Titolo II SISTEMA AMBIENTALE

Capo II AREE CARATTERIZZATE DA VULNERABILITA' DELLE RISORSE




Art. 15 Paleodossi di accertato interesse idraulico



Art. 17 Area caratterizzata da ricchezza di falde idriche

Stralcio tav. 2.1 – Sistema delle dotazioni



Titolo III SISTEMA DELLE DOTAZIONI TERRITORIALI

Capo I SISTEMA DELLA MOBILITA'

Art. 32 Viabilità stradale di rilevanza strutturale




Adeguamento di intersezioni / rotatorie in progetto

Art. 43 Impianti per la distribuzione di carburante




Fronti stradali in cui è possibile insediare distributori di carburante

Stralcio tav. 3.1 – Sistema insediativo storico



Piumazzo – Kiwi	73 AN
------------------------	--------------

Stralcio tav. 1.6 – Sistema ambientale



Titolo II SISTEMA AMBIENTALE

Capo II AREE CARATTERIZZATE DA VULNERABILITA' DELLE RISORSE



Art. 17 Aree di ricarica della falda – settori di tipo B




Art. 17 Aree a vulnerabilità alta dell'acquifero

Capo III AREE ED ELEMENTI DI VALORE NATURALISTICO E PAESAGGISTICO



Art. 29 Reti ecologiche

Stralcio tav. 2.6 – Sistema delle dotazioni

Titolo III SISTEMA DELLE DOTAZIONI TERRITORIALI

Capo I SISTEMA DELLA MOBILITA'

Art. 32 Viabilità stradale di rilevanza strutturale


 Strada locale interzonale primaria (cat. E/F1)

 Strada locale interzonale complementare (cat. E/F3)

 Art. 34 Fasce di rispetto per la viabilità stradale di rilevanza strutturale

 Art. 36 Sistema della mobilità ciclabile e ciclo-pedonale

Stralcio tav. 3.6 – Sistema insediativo storico



Titolo V SISTEMA INSEDIATIVO STORICO

■ ■ ■ ■ ■ Art. 96 Sistema della viabilità storica – IS.d

NORME DI PSC RELATIVE A VINCOLI INTERFERENTI CON GLI AMBITI INTERESSATI DALLA PRESENTE VARIANTE

Titolo II	SISTEMA AMBIENTALE
Capo I	AREE ED ELEMENTI INTERESSATI DA RISCHI NATURALI
Art. 15	Paleodossi di accertato interesse idraulico
CAPO I bis	NORME PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO
Art. 15.1	Definizione e finalità
Art. 15.2	Elaborati di riferimento
Art. 15.3	Disposizioni generali
Art. 15.4	Carta di “Microzonazione sismica - Livello 2”
Capo II	AREE CARATTERIZZATE DA VULNERABILITA’ DELLE RISORSE
Art. 17	Zone di protezione delle acque sotterranee e vulnerabilità dell’acquifero
Capo III	AREE ED ELEMENTI DI VALORE NATURALISTICO E PAESAGGISTICO
Art. 29	Reti ecologiche
Titolo III	SISTEMA DELLE DOTAZIONI TERRITORIALI
Capo I	SISTEMA DELLA MOBILITA’
Art. 32	Viabilità stradale di rilevanza strutturale
Art. 34	Fasce di rispetto per la viabilità stradale di rilevanza strutturale
Art. 36	Sistema della mobilità ciclabile e ciclo-pedonale
Art. 43	Impianti per la distribuzione di carburante
Titolo V	SISTEMA INSEDIATIVO STORICO
Art. 92	Insedimenti storici – IS.b
Art. 96	Sistema della viabilità storica – IS.d

TITOLO II - SISTEMA AMBIENTALE**CAPO I - AREE ED ELEMENTI INTERESSATI DA RISCHI NATURALI****Art. 15 - Paleodossi di accertato interesse idraulico**

- 1 Nella Tavola 1 del Piano sono riportati i paleodossi di accertato interesse idraulico. Tali dossi di pianura rappresentano morfostrutture che per consistenza fisica costituiscono elementi di significativa rilevanza idraulica che influiscono sui comportamenti delle acque in esondazione.
- 2 Nelle aree interessate dai paleodossi di cui al comma precedente gli interventi di nuova edificazione sono ammissibili purché compatibili con la struttura idraulica, in modo da preservare:
 - il suolo da ulteriori significative impermeabilizzazioni;
 - l'assetto morfologico ed il microrilievo originario salvaguardando le caratteristiche altimetriche dei dossi al fine di non pregiudicarne la funzione di contenimento idraulico. In queste aree il RUE prevede idonee prescrizioni per l'esecuzione dei lavori.
- 3 Nelle aree interessate dai paleodossi non sono comunque ammessi:
 - le nuove discariche per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, speciali ed assimilati;
 - le attività estrattive di nuovo impianto.

CAPO I bis - NORME PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO**Art. 15.1 - Definizione e finalità**

- 1 La riduzione del rischio sismico è un obiettivo strutturale della pianificazione urbanistica. Sono elementi di riferimento per la riduzione del rischio sismico sia gli studi di Microzonazione sismica (MS) che quelli per la valutazione della Condizione limite per l'emergenza (CLE).
- 2 La microzonazione sismica è la suddivisione dettagliata del territorio in base al comportamento dei terreni durante un evento sismico e dei conseguenti possibili effetti locali del sisma. Essa costituisce un supporto fondamentale per gli strumenti di pianificazione urbanistica comunale e per la loro attuazione, al fine di :
 - indirizzare le scelte insediative verso le aree a minore pericolosità sismica e/o all'utilizzo di tipologie edilizie a minor vulnerabilità rispetto ai possibili effetti locali;
 - assicurare che la progettazione esecutiva delle opere ne realizzi la resistenza e le condizioni di sicurezza.
- 3 Sull'intero territorio del comune di Castelfranco Emilia è stato realizzato nel 2009 un primo studio in scala 1:20.000 relativo alla valutazione della pericolosità sismica locale. Negli sviluppi comprendenti il complesso del territorio insediato/consolidato, delle porzioni suscettibili di nuova edificazione e delle reti infrastrutturali principali, relativi al Capoluogo ed a diverse località situate nelle frazioni di Gaggio, Rastellino, Manzolino e Piumazzo come indicate nel PSC, sono stati successivamente realizzati, nel 2015, approfondimenti di primo e secondo livello in scala 1:10.000, in conformità e coerenza con quanto stabilito dal PTCP2009 e dagli indirizzi regionali in materia.

- 4 Gli studi di Microzonazione Sismica (MS) concorrono alla definizione delle scelte di Piano rappresentando un riferimento necessario per la Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale preventiva; forniscono indicazioni sui limiti e condizioni della pianificazione comunale ai fini della riduzione del rischio sismico nell'attuazione delle previsioni urbanistico-edilizie.
- 5 La Condizione Limite per l'Emergenza (CLE) rappresenta l'individuazione delle funzioni necessarie al sistema di gestione dell'emergenza a seguito di un sisma, affinché l'insediamento urbano conservi l'operatività della maggior parte delle funzioni strategiche, la loro accessibilità e la loro connessione con il contesto territoriale.
Gli elaborati della CLE individuano, anche in forma coordinata con il piano di protezione civile, quegli elementi del sistema insediativo urbano e territoriale la cui efficienza costituisce la condizione minima per superare l'emergenza, con riguardo alla:
 - operatività delle funzioni strategiche necessarie per l'emergenza ;
 - interconnessione fra dette funzioni e la loro accessibilità nel contesto urbano e territoriale.

Art. 15.2 - Elaborati di riferimento

- 1 La microzonazione sismica del territorio comunale è costituita dagli elaborati di seguito identificati:

- RELAZIONE ILLUSTRATIVA 2015
- CARTOGRAFIE redatte con riguardo agli sviluppi di cui al precedente art.15.1 co. 3
 - PRIMO LIVELLO DI APPROFONDIMENTO (scala 1:10.000)
 - Carta delle indagini;
 - Carta geologico-tecnica;
 - Carta delle Frequenze naturali dei terreni;
 - Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica (MOPS).

In particolare la Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica (MOPS) delimita le zone a comportamento omogeneo in occasione di sollecitazione sismica indicandole come: zone stabili, zone stabili suscettibili di amplificazione locali e zone suscettibili di instabilità. Sono altresì riportate forme di superficie, forme ed elementi sepolti ed elementi morfologici che possono amplificare localmente il moto sismico.

SECONDO LIVELLO DI APPROFONDIMENTO (SCALA 1:10.000)

- Carta delle Velocità delle onde di taglio (Vs);
- Carta di Microzonazione sismica - Livello 2.

La suddetta Carta di Microzonazione sismica - Livello 2, costituita da tre elaborati cartografici, individua le aree (microzone) a comportamento sismico omogeneo definendo, in base alle condizioni stratigrafiche e topografiche locali, l'amplificazione sismica attesa.

Le microzone sono caratterizzate dai valori dei fattori di amplificazione (F.A. PGA; F.A. IS compreso nell'intervallo 0.1-0.5 s e F.A. IS compreso nell'intervallo 0.5-1.0 s) che evidenziano comportamenti di risposta sismica sensibilmente differenziati in rapporto al contesto geo-morfologico di riferimento, allo spessore di copertura ed al tipo di substrato geologico individuato.

VALUTAZIONE DELLA PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE (scala 1:20.000)

- Tavola 3.s dello studio 2009.
- 2 Rispetto all'insieme degli elaborati di cui al precedente comma 2.1, la cartografia di Piano è costituita dai seguenti elaborati:
- Valutazione della pericolosità sismica locale in scala 1:20.000, significativa fuori dagli sviluppi (tav. 6);
 - Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica (MOPS) in scala 1:10.000 (tavv. da 7.1 a 7.5);
 - Carta di Microzonazione sismica - Livello 2 in scala 1:10.000, in cui sono indicati i fattori di amplificazione (FAPGA tavv. da 8.1 a 8.5, FAIS 0,1-0,5 S tavv. da 9.1 a 9.5, FAIS 0,5-1,0 S tavv. da 10.1 a 10.5);
 - Carta delle Frequenze naturali dei terreni in scala 1:10.000 (tavv. da 11.1 a 11.5).
- 3 Costituiscono inoltre elaborati di Piano i Rapporti geologici, geotecnici e sismici già prodotti in sede di formazione del PSC e degli strumenti urbanistici comunali.
Restano valide, per quanto non in contrasto rispetto alle presenti norme, le conseguenti disposizioni contenute nelle schede normative d'ambito riferite ai singoli ambiti e le prescrizioni geologico-geotecniche e sismiche ivi espresse, che devono essere rispettate in sede di pianificazione attuativa.
- 4 Costituisce infine riferimento per l'applicazione delle presenti norme la Carta di Analisi della Condizione Limite per l'Emergenza in scala 1:15.000 (Tav. 12.1 - Inquadramento) e relativi sviluppi in scala 1:5.000 (Tavv. 12.2 e 12.3), in cui sono identificati gli edifici strategici, le aree di emergenza (ricovero e ammassamento), le infrastrutture viarie di connessione e di accessibilità al sistema insediativo urbano, nonché gli edifici e gli aggregati strutturali su di esse interferenti.

Art. 15.3 - Disposizioni generali

- 1 In relazione all'applicazione delle presenti norme, restano ferme tutte le disposizioni condizionanti la trasformazione d'uso dei suoli di cui al presente strumento urbanistico generale, o definite da Piani sovraordinati.
- 2 Le cartografie di riferimento per l'applicazione delle presenti norme nella pianificazione urbanistica e regolamentare, sono quelle descritte al precedente articolo 15.2, co. 2, 3 e 4.
Le cartografie distinguono sull'intero territorio comunale differenti aree sulla base degli effetti locali attesi in caso di evento sismico, individuando le zone stabili suscettibili di amplificazione, in cui sono prescritti approfondimenti di secondo livello, e le zone potenzialmente instabili per rischio di liquefazione, in cui sono richiesti approfondimenti di terzo livello. Nel territorio interno agli sviluppi la microzonazione sismica ha già realizzato il secondo livello di approfondimento.
- 3 Nelle aree costituite da terreni di riporto o di natura antropica, caratterizzati da spessori maggiori o uguali a 3 m, gli interventi previsti devono valutare i risultati della risposta sismica locale e la stima dei potenziali cedimenti.
- 4 Il terzo livello di approfondimento è sempre e comunque prescritto per l'individuazione di siti ove realizzare opere di rilevante interesse pubblico indipendentemente dalla zona/area in cui l'intervento edilizio ricade.

- 5 Nelle aree che non sono state interessate da indagini di secondo livello, quindi fuori dagli sviluppi, per il calcolo dell'azione sismica a fine della progettazione, si dovrà tener conto delle indicazioni fornite dalla tavola 6 - Valutazione della pericolosità sismica locale (scala 1:20.000).
Nelle aree potenzialmente suscettibili di effetti di liquefazione, nel caso le indagini di approfondimento confermino la presenza di terreni liquefacibili, si ricorda che per il calcolo dell'azione sismica a fini della progettazione non è ammesso l'approccio semplificato ed è richiesta una specifica analisi della risposta sismica locale (punto 3.2.2 delle NTC 2008, DM 14/1/2008).
- 6 Costituisce riferimento per la progettazione attuativa ed esecutiva anche la Carta delle frequenze naturali dei terreni (tavv. da 11.1 a 11.5) che individua differenti classi di frequenza, al fine di evitare, in caso di sisma, il fenomeno di doppia risonanza.
- 7 Nello sviluppo delle analisi di terzo livello con determinazione della risposta sismica locale, è fortemente raccomandato che i valori della velocità delle onde di taglio (V_s) siano determinati con metodi diretti.

Art. 15.4 - Carta di "Microzonazione sismica - Livello 2"

- 1 Nel territorio interno agli sviluppi, gli studi di microzonazione sismica hanno realizzato il secondo livello di approfondimento; in cartografia in scala 1:10.000 sono anche evidenziate le porzioni di territorio potenzialmente instabili in cui sono da realizzarsi gli approfondimenti di terzo livello.
- 2 Al fine di limitare gli effetti di un sisma, l'attuazione del Piano deve garantire che gli interventi edilizi realizzino la minor interferenza tra i periodi fondamentali di risonanza del terreno riferiti ai principali contrasti di impedenza, ed il periodo fondamentale di vibrazione delle strutture.
In sede di pianificazione attuativa, per le strutture che presentano periodo di vibrazione superiore a 1.0 s sono da sviluppare approfondimenti mediante analisi di dettaglio della risposta sismica locale.
- 3 Nella generalità dei casi in cui siano da sviluppare verifiche di stabilità, è fortemente raccomandato di utilizzare i valori dei fattori di amplificazione (P.G.A.) determinati con analisi di risposta sismica locale.

CAPO II - AREE CARATTERIZZATE DA VULNERABILITA' DELLE RISORSE

Art. 17 - Zone di protezione delle acque sotterranee e vulnerabilità dell'acquifero

A. Zone di protezione delle acque sotterranee

- 1 Le zone di protezione delle acque sotterranee, riportate alle tavole 1 del PSC, sono articolate in:
 - a) aree di ricarica della falda suddivise nei seguenti settori:
 - settori di ricarica di tipo B: aree caratterizzate da ricarica indiretta della falda, identificabili come sistema debolmente compartimentato in cui alla falda freatica superficiale segue una falda semiconfinata in collegamento per drenanza verticale;

- settori di ricarica di tipo D: fasce adiacenti agli alvei fluviali dei fiumi Secchia e Panaro con prevalente alimentazione laterale subalvea;

Le aree di ricarica sono disciplinate ai commi da 2 a 9 del presente articolo.

- b) aree caratterizzate da ricchezza di falde idriche: aree appartenenti ai corpi alluvionali dei corsi d'acqua appenninici caratterizzate da ricchezza di falde idriche nel sottosuolo e riconoscibili in superficie per le pendenze ancora sensibili (da 1,3 a 0,5%) rispetto a quelle della piana alluvionale (da 0,2 a 0,1%) che le conferiscono un aspetto morfologico significativo rilevabile sino a quota 35 m s.l.m. per le conoidi maggiori e 50 m s.l.m. per quelle minori; le aree caratterizzate da ricchezza di falde idriche sono disciplinate ai commi da 10 a 13 del presente articolo.
 - c) zone di tutela dei fontanili: le quali ricomprendono sia delimitazioni di aree interessate da emergenze diffuse che la localizzazione di singole emergenze e relativi canali di pertinenza per il deflusso superficiale, che presentano caratteri di significativa rilevanza idraulica, morfologica, ambientale/ecologica e paesistica; le zone di tutela dei fontanili sono disciplinate al successivo art. 26
 - d) zone di riserva: le zone di riserva che rappresentano gli ambiti nei quali sono presenti risorse non ancora destinate al consumo umano, ma potenzialmente sfruttabili per captazioni da realizzare nell'ambito degli interventi programmati dall'Agenzia d'Ambito per i Servizi Pubblici di Modena sono disciplinate al successivo art. 21.
- 2 Nei settori di ricarica di cui al comma 1 vanno rispettate le seguenti disposizioni:
- le attività agrozootecniche ed in particolare quelle relative allo spandimento sui suoli agricoli di effluenti zootecnici e fertilizzanti, vanno effettuate nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 42B comma 5 delle presenti norme (in relazione alla definizione delle zone vulnerabili e non vulnerabili da nitrati di origine agricola);
 - lo smaltimento di liquami zootecnici sul suolo deve essere fortemente limitato, a favore di un corretto utilizzo agronomico privilegiando, ove possibile, l'utilizzo dell'esistente impiantistica per il trattamento dei reflui zootecnici, fino ad esaurimento delle relative capacità residue di trattamento; la Provincia, nello svolgimento delle proprie funzioni amministrative connesse all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue (di cui al Capo III della L.R. 4/2007) dovrà adoperarsi in tal senso, anche promuovendo la realizzazione di nuovi impianti per il trattamento dei reflui zootecnici;
 - le aziende agrozootecniche che effettuano operazioni di distribuzione degli effluenti sul campo devono attivare pratiche agronomiche tali da prevenire la dispersione di nutrienti e fitofarmaci nelle falde acquifere, nonché applicare il Codice di Buona Pratica Agricola, approvato con D.M. 19 aprile 1999 (Direttiva CEE 91/676); per le aziende che ricevono il sostegno finanziario, ai sensi della Politica Agricola Comune (PAC), deve essere garantito il rispetto della condizionalità, istituita dal Reg. (CE) n. 1782/2003 (D.M. 5/08/2004 "Disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune") di seguito elencata:
 - i Criteri di Gestione Obbligatorie (CGO), elencati nell'allegato III del suddetto Regolamento;
 - le norme, elencate nell'allegato IV del suddetto Regolamento, finalizzate al mantenimento in Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali delle terre agricole (BCAA), specialmente quelle non più utilizzate a fini di produzione;

- ai fini del monitoraggio del bilancio idrico sotterraneo, anche per le utenze irrigue si fa obbligo dell'installazione e manutenzione in regolare stato di funzionamento di dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua emunta, e di comunicazione annuale dei dati al competente Servizio tecnico regionale ed alla Provincia, secondo le disposizioni di cui all' allegato 1.8 del PTCP art. 13C lettera d.3.2;
- 3 Nei settori di ricarica di tipo B e D, vengono recepite le seguenti direttive:
- nelle zone urbane comprese in aree a vulnerabilità elevata (E), sono privilegiati gli interventi di completamento o ampliamento orientati a destinazioni d'uso di tipo residenziale, direzionale, commerciale o di servizio;
 - viene applicata la disciplina relativa alle "misure per la prevenzione, la messa in sicurezza o riduzione del rischio relative ai centri di pericolo" di cui all'art. 45 comma 2 lett. a2 delle norme del PTA riportate all'allegato 1.4 alle norme del PTCP, con eventuali approfondimenti per le zone comprese in aree a vulnerabilità elevata (E), alta (A) e media (M);
 - il RUE contiene disposizioni volte a definire le caratteristiche costruttive dei sistemi fognari pubblici e privati anche ai sensi della disciplina delle "misure per la prevenzione, la messa in sicurezza o riduzione del rischio relative ai centri di pericolo di cui all'art. 45 comma 2 lett. a2 delle norme del PTA riportate all'allegato 1.4 alle norme del PTCP.
- 4 Nei settori di ricarica sono vietati:
- lo spandimento, ai sensi del D.Lgs. 99/1992, di fanghi derivanti dai processi di depurazione delle acque reflue (provenienti da insediamenti civili e produttivi, ad esclusione di quelli appartenenti al settore agro-alimentare), prodotti all'esterno dei settori suddetti;
 - l'utilizzo di fluidi scambiatori di calore potenzialmente inquinanti e/o tossici per le acque sotterranee, utilizzati al fine del riscaldamento/raffreddamento di ambienti. I regolamenti urbanistici comunali dovranno contenere disposizioni in tal senso;
 - la localizzazione di nuovi insediamenti industriali considerati a rischio di incidenti rilevanti ai sensi degli artt. 6 e 8 del D.Lgs 334/1999 come modificato e integrato dal D.Lgs. 238/2005 ("Attuazione della direttiva 2003/105/CE, che modifica la 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose");
 - gli scarichi diretti nelle acque sotterranee e nel sottosuolo ai sensi dell'art. 104, comma 1 D.Lgs 152/2006, con le deroghe previste ai successivi commi del medesimo articolo;
 - gli scarichi nel suolo e negli strati superficiali del sottosuolo fatta eccezione, oltre ai casi previsti dall'art. 103 del D.Lgs 152/2006:
 - per gli scarichi relativi alla categoria "a) dispersione sul suolo di acque reflue, anche se depurate" di cui alla disciplina delle "misure per la prevenzione, la messa in sicurezza o riduzione del rischio relative ai centri di pericolo" di cui all'Allegato 4 alle presenti norme,
 - per gli scarichi di fognature bianche al servizio di aree a destinazione residenziale,
 - per gli scarichi derivanti da scolmatori di piena, al servizio di reti fognarie unitarie, sottese ad aree ad esclusiva destinazione residenziale, se dotati di adeguati sistemi di gestione di acque di prima pioggia;
 - la realizzazione di nuovi allevamenti zootecnici intensivi assoggettati al regime di autorizzazione integrata ambientale come individuati nell'Allegato I del D.Lgs. 59/2005, attuazione della Direttiva 96/61/CE, nonché la realizzazione di nuovi allevamenti che non

posseggano un adeguato rapporto fra capi allevati e terreno a titolo reale di godimento disponibile per lo spandimento;

- 5 Nei settori di ricarica di tipo B e D vanno rispettate le seguenti disposizioni:
 - gli strumenti di pianificazione settoriale provinciali e comunali (PIAE e PAE) dovranno garantire che l'esercizio delle attività estrattive per le quali al 1 febbraio 2006, data di entrata in vigore del PTA, non è stata approvata la convenzione richiesta dall'art. 12 della L.R. 17/1991 e successive modificazioni, venga effettuato nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - le attività estrattive non devono compromettere i livelli di protezione naturali e in particolare non devono portare a giorno l'acquifero principale e comportare rischi di contaminazione della falda e sono subordinate alla definizione di progetti di recupero ambientale da effettuarsi alla cessazione dell'attività come previsto dalla vigente normativa; nella formazione dei citati progetti dovrà essere valutato il potenziale utilizzo delle ex cave come bacini di accumulo della risorsa idrica, in relazione alla pianificazione prevista per i bacini irrigui a basso impatto ambientale di cui all'art. 13C comma 2 lett. d.2) del PTCP;
 - non sono ammessi tombamenti di invasi di cava con terreni eccedenti i limiti di qualità di cui alla "colonna" A della Tabella 1 riportata nell'Allegato 5, Parte IV, Titolo V, del D.lgs 152/2006 e s.m.i.
- 6 Nei settori di ricarica di tipo D le attività estrattive vanno finalizzate prioritariamente al recupero idraulico al fine di ripristinare e favorire il rapporto fiume-falda. Compete agli strumenti di pianificazione settoriale provinciali e comunali (PIAE e PAE) definire le analisi ambientali da eseguire e le conseguenti valutazioni da effettuare, in riferimento al rapporto falda-fiume e ai rischi e opportunità che le attività estrattive previste comportano.
- 7 Nei settori di ricarica di tipo D non sono ammesse discariche di rifiuti di alcun genere classificati ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs 152/2006.
- 8 Nei settori di ricarica di tipo B non sono ammesse discariche per rifiuti classificati pericolosi ai sensi dell'art. 184, comma 5 del D.Lgs 152/2006.
- 9 Nei settori di ricarica di tipo D non è consentito l'insediamento di nuove attività industriali.
- 10 Nelle **aree caratterizzate da ricchezza di falde idriche** di cui al comma 1 lettera b sono vietati:
 - la localizzazione di nuovi insediamenti industriali considerati a rischio di incidenti rilevanti ai sensi degli artt. 6 e 8 del D.Lgs 334/1999 come modificato e integrato dal D.Lgs. 238/2005 ("Attuazione della direttiva 2003/105/CE, che modifica la 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose");
 - gli scarichi diretti nelle acque sotterranee e nel sottosuolo ai sensi dell'art. 104, comma 1 D.Lgs 152/2006, con le deroghe previste ai successivi commi del medesimo articolo;
 - gli scarichi nel suolo e negli strati superficiali del sottosuolo fatta eccezione, oltre ai casi previsti dall'art. 103 del D.Lgs 152/2006:
 - per gli scarichi relativi alla categoria "a) dispersione sul suolo di acque reflue, anche se depurate" di cui alla disciplina delle "misure per la prevenzione, la messa in sicurezza o riduzione del rischio relative ai centri di pericolo" di cui all'Allegato 4 alle presenti norme,

- per gli scarichi di fognature bianche al servizio di aree a destinazione residenziale,
 - per gli scarichi derivanti da scolmatori di piena, al servizio di reti fognarie unitarie, sottese ad aree ad esclusiva destinazione residenziale, se dotati di adeguati sistemi di gestione di acque di prima pioggia;
- la realizzazione di nuovi allevamenti zootecnici intensivi assoggettati al regime di autorizzazione integrata ambientale come individuati nell'Allegato I del D.Lgs. 59/2005, attuazione della Direttiva 96/61/CE, nonché la realizzazione di nuovi allevamenti che non posseggano un adeguato rapporto fra capi allevati e terreno a titolo reale di godimento disponibile per lo spandimento;
- 11 Nelle aree caratterizzate da ricchezza di falde idriche gli strumenti di pianificazione settoriale provinciali e comunali (PIAE e PAE) dovranno garantire che l'esercizio delle attività estrattive per le quali al 1 febbraio 2006, data di entrata in vigore del PTA, non è stata approvata la convenzione richiesta dall'art. 12 della L.R. 17/1991 e successive modificazioni, venga effettuato nel rispetto delle seguenti condizioni:
- le attività estrattive non devono compromettere i livelli di protezione naturali e in particolare non devono portare a giorno l'acquifero principale e comportare rischi di contaminazione della falda e sono subordinate alla definizione di progetti di recupero ambientale da effettuarsi alla cessazione dell'attività come previsto dalla vigente normativa; nella formazione dei citati progetti dovrà essere valutato il potenziale utilizzo delle ex cave come bacini di accumulo della risorsa idrica, in relazione alla pianificazione prevista per i bacini irrigui a basso impatto ambientale di cui all'art. 13C comma 2 lett. d.2) del PTCP;
 - non sono ammessi tombamenti di invasi di cava con terreni eccedenti i limiti di qualità di cui alla "colonna" A della Tabella 1 riportata nell'Allegato 5, Parte IV, Titolo V, del D.lgs 152/2006 e s.m.i..
 - le attività estrattive vanno finalizzate prioritariamente al recupero idraulico al fine di ripristinare e favorire il rapporto fiume-falda. Compete agli strumenti di pianificazione settoriale provinciali e comunali (PIAE e PAE) definire le analisi ambientali da eseguire e le conseguenti valutazioni da effettuare, in riferimento al rapporto falda-fiume e ai rischi e opportunità che le attività estrattive previste comportano;
- 12 Nelle aree caratterizzate da ricchezza di falde idriche deve essere applicata la disciplina relativa alle "misure per la prevenzione, la messa in sicurezza o riduzione del rischio relative ai centri di pericolo di cui all'art. 45, comma 2 lett. a2) delle norme del PTA" riportata nell'Allegato 1.4 alle norme del PTCP, quando la singola disposizione riportata nell'Allegato è riferita espressamente a tutti i settori delle aree ricarica della falda (dicitura "Tutti i settori di ricarica della falda");
- 13 Nelle aree caratterizzate da ricchezza di falde idriche non sono ammesse discariche per "rifiuti pericolosi" ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs 152/2006.

B. Zone di protezione delle acque sotterranee

- 14 Le zone che si inseriscono nella fascia di territorio che si estende lungo il margine pedecollinare e comprendono parte dell'alta pianura sono caratterizzate dalla presenza delle conoidi alluvionali del fiume Panaro e del torrente Samoggia e dei corsi d'acqua minori e presentano in profondità le falde idriche da cui attingono i principali acquedotti per uso

idropotabile. In queste zone sono ricomprese sia le aree di alimentazione degli acquiferi caratterizzate da elevata permeabilità dei terreni, sia le aree proprie dei corpi centrali delle conoidi, caratterizzate da ricchezza di falde idriche. Al fine di dettare le norme per la tutela dei corpi idrici sotterranei vengono di seguito definite le zone a diverse vulnerabilità presenti sul territorio, perimetrare sulla Tavola 1 del presente piano.

15 Per vulnerabilità degli acquiferi all'inquinamento si deve intendere la suscettività specifica dei sistemi acquiferi, nelle loro diverse parti componenti e nelle loro diverse situazioni geometriche e idrodinamiche, a ricevere e diffondere, anche mitigandone gli effetti, un inquinante fluido o idroveicolato tale da produrre impatto sulla qualità dell'acqua sotterranea nello spazio e nel tempo.

16 Sul territorio comunale s'individuano quattro classi di vulnerabilità e, al fine di applicare le disposizioni per la tutela dei corpi idrici sotterranei, vengono distinte altrettante zone:

- Zone a Vulnerabilità Elevata (E): nelle quali si riscontra la connessione tra i corpi ghiaiosi superficiali e quelli più profondi; in queste zone l'alimentazione degli acquiferi avviene anche per alimentazione diretta dalla superficie per infiltrazione;
- Zone a Vulnerabilità Alta (A): l'acquifero è considerato libero, il tetto delle ghiaie si rinviene a pochi metri di profondità dal piano di campagna e la litologia di superficie è prevalentemente medio-grossolana;
- Zone a Vulnerabilità Media (M): si presentano in corrispondenza del dominio di affioramento delle sabbie, o di litologie limose, dove il tetto delle ghiaie si rinviene a meno di 10 metri dal piano di campagna;
- Zone a Vulnerabilità Bassa (B): nelle quali risultano predominanti litologie superficiali prevalentemente fini, l'acquifero è confinato ed il tetto delle ghiaie si approfondisce oltre i 10 m.

17 Le zone di cui al comma 16, fermi restando i compiti di cui al DPR 236/88, D.Lgs 152/99 e D.Lgs 258/2000, vengono sottoposte ai seguenti indirizzi:

- devono essere promosse iniziative per orientare le scelte colturali in modo da controllare la diffusione nel suolo e sottosuolo di azoto e altri nutrienti;
- devono essere attivate misure per la programmazione di un razionale uso delle acque incentivando forme di risparmio per le diverse utilizzazioni, in particolare devono essere incentivate la raccolta e l'utilizzo a fini irrigui delle acque piovane o di quelle disperse nel primo sottosuolo, in ogni caso per la generalità delle attività e degli insediamenti esistenti dovrà essere perseguito il massimo risparmio nell'uso delle risorse idriche privilegiandone l'uso idropotabile;
- devono essere attivate misure tese alla tutela delle falde profonde prescrivendo la corretta chiusura dei pozzi non più utilizzati.

18 Nelle zone di cui al comma 16, fermi restando i compiti di cui al DPR 236/88, D.Lgs 152/99 e D.Lgs 258/2000, qualsiasi attività suscettibile di danneggiare i corpi idrici sotterranei è sottoposta ai seguenti DIVIETI e PRESCRIZIONI:

19 Zona E – Divieti

Lo stoccaggio sul suolo di concimi organici.

Lo stoccaggio di liquami di origine zootecnica
Il lagunaggio dei liquami prodotti da allevamenti al di fuori di appositi lagoni e/o vasche di accumulo a tenuta secondo le norme di cui alla L.R. 50/95 e conseguenti direttive e/o indirizzi inerenti i requisiti tecnici dei contenitori.
Lo smaltimento mediante spandimento di liquami di origine zootecnica.
Insediamiento di attività zootecniche a carattere intensivo.
Pozzi neri di tipo assorbente.
Lo stoccaggio sul suolo di rifiuti tossico-nocivi e di rifiuti di qualsiasi genere, anche se provvisorio.
La realizzazione e l'esercizio di nuove discariche per lo smaltimento dei rifiuti di qualsiasi genere e provenienza, con l'esclusione di quelle per rifiuti inerti di cui al D.M. 22/97 e successive modificazioni e nel rispetto delle disposizioni statali e regionali in materia.
Lo stoccaggio interrato di idrocarburi.
La localizzazione di nuovi insediamenti industriali a rischio di cui alla direttiva CEE n.82/501 (come recepita dalle norme italiane D.P.R. n. 175 del 17/5/1988 e successive).
L'insediamento di nuove attività industriali potenzialmente idroesigenti e/o idroinquinanti (vedi elenco provvisorio Appendice 3 PTCP).
Gli scarichi in acque superficiali di sostanze inquinanti e comunque tutte le attività che comportano uno scarico diretto o indiretto nelle acque sotterranee delle sostanze degli elenchi I e II allegati al Dlg. 132/92.
La ricerca di acque sotterranee e l'escavo di pozzi, nei fondi propri o altrui, ove non autorizzati dalle pubbliche autorità competenti ai sensi dell'articolo 95 del R.D. 11 Dicembre 1993 n.1775.
La realizzazione di opere o interventi che possano essere causa di turbamento del regime delle acque sotterranee ovvero della rottura dell'equilibrio tra prelievo e capacità di ricarica naturale degli acquiferi, dell'intrusione di acque inquinate.
I prelievi dai corsi d'acqua superficiali ove non autorizzati dalle Autorità di Bacino competenti.

Zona E – Prescrizioni

<p>La distribuzione agronomica del letame e delle sostanze ad uso agrario deve essere condotta in conformità al quadro normativo e pianificatorio vigente in materia ai sensi della L.R. 50/95 e successive modificazioni ed in applicazione del codice di buona pratica agricola (Dir.CEE 91/676) al fine di prevenire la dispersione dei nutrienti e dei fitofarmaci nell'acquifero sottostante.</p>
<p>E' obbligatorio provvedere alla verifica quadriennale della tenuta idraulica dei contenitori adibiti allo stoccaggio di liquame.</p>
<p>Le fognature e le fosse biologiche devono essere a tenuta e dotate di dispositivi necessari per la loro periodica verifica.</p>
<p>La rete fognaria dovrà prevedere il drenaggio totale delle acque meteoriche con il sistema duale cioè un sistema minore, costituito dai collettori fognari destinati allo smaltimento delle acque nere e di parte di quelle bianche, e un sistema maggiore, costituito dalla rete di acque superficiali (anche vasche volano, taratura delle bocche delle caditoie, estensione delle aree verdi) che si formano in occasione di precipitazioni più intense di quelle compatibili con la rete fognaria.</p>
<p>Per gli scarichi in acque superficiali, e in tutte le condizioni di portata dei corsi d'acqua devono essere rispettate le caratteristiche di qualità almeno entro quelle indicate dalla tabella A3 del D.P.R. 515/82.</p>
<p>Gli scarichi delle acque reflue industriali e di acque reflue urbane dovranno rispettare, per i soli composti azotati, i seguenti limiti:</p> <p>azoto totale - 15 mg/l (compreso quello ammoniacale);</p> <p>azoto ammoniacale - 5 mg/l.</p>
<p>Gli scarichi di acque reflue domestiche che non recapitano in pubbliche fognature dovranno essere collettati dove possibile alla rete fognaria o dotati di sistemi di trattamento che garantiscano l'abbattimento dell'azoto: in quest'ultimo caso le emissioni in acque superficiali dovranno rispettare i limiti di concentrazione dell'azoto di cui al punto precedente.</p>

Gli interventi di recupero edilizio in territorio rurale su edifici i cui scarichi non recapitano in pubblica fognatura devono garantire condizioni di protezione del rischio di inquinamento delle acque superficiali e sotterranee; in particolare è da escludere il sistema della sub-irrigazione in quanto non sostenibile ambientalmente.
Gli interventi edilizi non devono comportare la realizzazione di pali o di scavi profondi per evitare la formazione di vie preferenziali di infiltrazione dal suolo alle falde sottostanti; qualora sia necessario, gli interventi nel sottosuolo non dovranno diminuire il grado di protezione naturale degli acquiferi.
I pozzi dismessi devono essere chiusi secondo le modalità stabilite dall'autorità competente.

Zona A – Divieti

Lo stoccaggio sul suolo di concimi organici.
Lo stoccaggio di liquami di origine zootecnica
Il lagunaggio dei liquami prodotti da allevamenti al di fuori di appositi lagoni e/o vasche di accumulo a tenuta secondo le norme di cui alla L.R. 50/95 e conseguenti direttive e/o indirizzi inerenti i requisiti tecnici dei contenitori.
Lo smaltimento mediante spandimento di liquami di origine zootecnica.
Insediamiento di attività zootecniche a carattere intensivo.
Pozzi neri di tipo assorbente.
Lo stoccaggio sul suolo di rifiuti tossico-nocivi e di rifiuti di qualsiasi genere, anche se provvisorio.
La realizzazione e l'esercizio di nuove discariche per lo smaltimento dei rifiuti di qualsiasi genere e provenienza, con l'esclusione di quelle per rifiuti inerti di cui al D.M. 22/97 e successive modificazioni e nel rispetto delle disposizioni statali e regionali in materia.
Lo stoccaggio interrato di idrocarburi.
La localizzazione di nuovi insediamenti industriali a rischio di cui alla direttiva CEE n.82/501 (come recepita dalle norme italiane D.P.R. n. 175 del 17/5/1988 e successive).

Gli scarichi in acque superficiali di sostanze inquinanti e comunque tutte le attività che comportano uno scarico diretto o indiretto nelle acque sotterranee delle sostanze degli elenchi I e II allegati al Dlg. 132/92.
La ricerca di acque sotterranee e l'escavo di pozzi, nei fondi propri o altrui, ove non autorizzati dalle pubbliche autorità competenti ai sensi dell'articolo 95 del R.D. 11 Dicembre 1993 n.1775.
La realizzazione di opere o interventi che possano essere causa di turbamento del regime delle acque sotterranee ovvero della rottura dell'equilibrio tra prelievo e capacità di ricarica naturale degli acquiferi, dell'intrusione di acque inquinate.
I prelievi dai corsi d'acqua superficiali ove non autorizzati dalle Autorità di Bacino competenti.

Zona A – Prescrizioni

E' obbligatorio provvedere alla verifica quadriennale della tenuta idraulica dei contenitori adibiti allo stoccaggio di liquame.
<p>L'insediamento di nuove attività industriali potenzialmente idroesigenti e/o idroinquinanti (vedi elenco provvisorio Appendice 3 del PTCP) dovrà essere preceduto da uno Studio Idrico di Area che valuti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la domanda e la disponibilità di risorsa; • la possibilità di scaricare acque reflue in rapporto agli obiettivi fissati per le acque superficiali; • in ogni caso lo Studio deve essere finalizzato a limitare al minimo la quantità di acque utilizzate individuando eventuali prescrizioni a cui sottoporre le singole attività. <p>Tale Studio dovrà dimostrare l'assoluta assenza di rischi di contaminazione nei confronti della risorsa idrica sotterranea.</p>
La rete fognaria dovrà prevedere il drenaggio totale delle acque meteoriche con il sistema duale cioè un sistema minore, costituito dai collettori fognari destinati allo smaltimento delle acque nere e di parte di quelle bianche, e un sistema maggiore, costituito dalla vie di acque superficiali (anche vasche volano, taratura delle bocche delle caditoie, estensione delle aree verdi) che si formano in occasione di precipitazioni più intense di quelle compatibili con la rete fognaria.
Per gli scarichi in acque superficiali, e in tutte le condizioni di portata dei corsi d'acqua devono essere rispettate le caratteristiche di qualità almeno entro quelle indicate dalla tabella A3 del

D.P.R. 515/82.
Gli scarichi delle acque reflue industriali e di acque reflue urbane dovranno rispettare, per i soli composti azotati, i seguenti limiti: azoto totale - 15 mg/l (compreso quello ammoniacale); azoto ammoniacale - 5 mg/l.
Gli scarichi di acque reflue domestiche che non recapitano in pubbliche fognature dovranno essere collettati dove possibile alla rete fognaria o dotati di sistemi di trattamento che garantiscano l'abbattimento dell'azoto: in quest'ultimo caso le emissioni in acque superficiali dovranno rispettare i limiti di concentrazione dell'azoto di cui al punto precedente.
Gli interventi di recupero edilizio in territorio rurale su edifici i cui scarichi non recapitano in pubblica fognatura devono garantire condizioni di protezione del rischio di inquinamento delle acque superficiali e sotterranee; in particolare è da escludere il sistema della sub-irrigazione in quanto non sostenibile ambientalmente.
I pozzi dismessi devono essere chiusi secondo le modalità stabilite dall'autorità competente.

Zona M – Divieti

Il lagunaggio dei liquami prodotti da allevamenti al di fuori di appositi lagoni e/o vasche di accumulo a tenuta secondo le norme di cui alla L.R. 50/95 e conseguenti direttive e/o indirizzi inerenti i requisiti tecnici dei contenitori.
Pozzi neri di tipo assorbente.
Lo stoccaggio sul suolo di rifiuti tossico-nocivi e di rifiuti di qualsiasi genere, anche se provvisorio.
La realizzazione e l'esercizio di nuove discariche per lo smaltimento dei rifiuti di qualsiasi genere e provenienza, con l'esclusione di quelle per rifiuti inerti di cui al D.M. 22/97 e successive modificazioni e nel rispetto delle disposizioni statali e regionali in materia.
La localizzazione di nuovi insediamenti industriali a rischio di cui alla direttiva CEE n.82/501 (come recepita dalle norme italiane D.P.R. n. 175 del 17/5/1988 e successive).
Gli scarichi in acque superficiali di sostanze inquinanti e comunque tutte le attività che

comportano uno scarico diretto o indiretto nelle acque sotterranee delle sostanze degli elenchi I e II allegati al Dlg. 132/92.
La ricerca di acque sotterranee e l'escavo di pozzi, nei fondi propri o altrui, ove non autorizzati dalle pubbliche autorità competenti ai sensi dell'articolo 95 del R.D. 11 Dicembre 1993 n.1775.
La realizzazione di opere o interventi che possano essere causa di turbamento del regime delle acque sotterranee ovvero della rottura dell'equilibrio tra prelievo e capacità di ricarica naturale degli acquiferi, dell'intrusione di acque inquinate.
I prelievi dai corsi d'acqua superficiali ove non autorizzati dalle Autorità di Bacino competenti.

Zona M – Prescrizioni

E' obbligatorio provvedere alla verifica quadriennale della tenuta idraulica dei contenitori adibiti allo stoccaggio di liquame.
Lo smaltimento di liquami zootecnici, ove consentito, deve essere fortemente limitato in linea con quanto previsto dal Piano stralcio Settore Zootecnico del Piano di Risanamento delle Acque Regionale.
L'insediamento di nuove attività industriali potenzialmente idroesigenti e/o idroinquinanti (vedi elenco provvisorio Appendice 3 del PTCP) dovrà essere preceduto da uno Studio Idrico di Area che valuti: <ul style="list-style-type: none"> • la domanda e la disponibilità di risorsa; • la possibilità di scaricare acque reflue in rapporto agli obiettivi fissati per le acque superficiali; • in ogni caso lo Studio deve essere finalizzato a limitare al minimo la quantità di acque utilizzate individuando eventuali prescrizioni a cui sottoporre le singole attività. Tale Studio dovrà dimostrare l'assoluta assenza di rischi di contaminazione nei confronti della risorsa idrica sotterranea.
Le derivazioni di acque superficiali, ove consentite, devono essere regolate in modo da garantire il livello di deflusso (deflusso minimo vitale) necessario alla vita negli alvei sottesi e tale da non danneggiare gli equilibri degli ecosistemi interessati (L.36/95).
Gli stoccaggi interrati di idrocarburi devono essere collocati in manufatto a tenuta, ovvero essere realizzati con cisterne a doppia camicia, ispezionabile.

<p>La rete fognaria dovrà prevedere il drenaggio totale delle acque meteoriche con il sistema duale cioè un sistema minore, costituito dai collettori fognari destinati allo smaltimento delle acque nere e di parte di quelle bianche, e un sistema maggiore, costituito dalla vie di acque superficiali (anche vasche volano, taratura delle bocche delle caditoie, estensione delle aree verdi) che si formano in occasione di precipitazioni più intense di quelle compatibili con la rete fognaria.</p>
<p>Per gli scarichi in acque superficiali, e in tutte le condizioni di portata dei corsi d'acqua devono essere rispettate le caratteristiche di qualità almeno entro quelle indicate dalla tabella A3 del D.P.R. 515/82.</p>
<p>Gli scarichi delle acque reflue industriali e di acque reflue urbane dovranno rispettare, per i soli composti azotati, i seguenti limiti:</p> <p>azoto totale - 15 mg/l (compreso quello ammoniacale);</p> <p>azoto ammoniacale - 5 mg/l.</p>
<p>Gli scarichi di acque reflue domestiche che non recapitano in pubbliche fognature dovranno essere collettati dove possibile alla rete fognaria o dotati di sistemi di trattamento che garantiscano l'abbattimento dell'azoto: in quest'ultimo caso le emissioni in acque superficiali dovranno rispettare i limiti di concentrazione dell'azoto di cui al punto precedente.</p>
<p>Gli interventi di recupero edilizio in territorio rurale su edifici i cui scarichi non recapitano in pubblica fognatura devono garantire condizioni di protezione del rischio di inquinamento delle acque superficiali e sotterranee; in particolare è da escludere il sistema della sub-irrigazione in quanto non sostenibile ambientalmente.</p>
<p>I pozzi dismessi devono essere chiusi secondo le modalità stabilite dall'autorità competente.</p>

Zona B – Divieti

<p>Il lagunaggio dei liquami prodotti da allevamenti al di fuori di appositi lagoni e/o vasche di accumulo a tenuta secondo le norme di cui alla L.R. 50/95 e conseguenti direttive e/o indirizzi inerenti i requisiti tecnici dei contenitori.</p>
<p>Lo stoccaggio sul suolo di rifiuti tossico-nocivi e di rifiuti di qualsiasi genere, anche se provvisorio.</p>

La localizzazione di nuovi insediamenti industriali a rischio di cui alla direttiva CEE n.82/501 (come recepita dalle norme italiane D.P.R. n. 175 del 17/5/1988 e successive).

Gli scarichi in acque superficiali di sostanze inquinanti e comunque tutte le attività che comportano uno scarico diretto o indiretto nelle acque sotterranee delle sostanze degli elenchi I e II allegati al Dlg. 132/92.

Zona B – Prescrizioni

E' obbligatorio provvedere alla verifica quadriennale della tenuta idraulica dei contenitori adibiti allo stoccaggio di liquame.

Lo smaltimento di liquami zootecnici, ove consentito, deve essere fortemente limitato in linea con quanto previsto dal Piano stralcio Settore Zootecnico del Piano di Risanamento delle Acque Regionale.

L'insediamento di nuove attività industriali potenzialmente idroesigenti e/o idroinquinanti (vedi elenco provvisorio Appendice 3 del PTCP) dovrà essere preceduto da uno Studio Idrico di Area che valuti:

- la domanda e la disponibilità di risorsa;
- la possibilità di scaricare acque reflue in rapporto agli obiettivi fissati per le acque superficiali;
- in ogni caso lo Studio deve essere finalizzato a limitare al minimo la quantità di acque utilizzate individuando eventuali prescrizioni a cui sottoporre le singole attività.

Tale Studio dovrà dimostrare l'assoluta assenza di rischi di contaminazione nei confronti della risorsa idrica sotterranea.

Le derivazioni di acque superficiali, ove consentite, devono essere regolate in modo da garantire il livello di deflusso (deflusso minimo vitale) necessario alla vita negli alvei sottesi e tale da non danneggiare gli equilibri degli ecosistemi interessati (L.36/95).

Gli stoccaggi interrati di idrocarburi devono essere collocati in manufatto a tenuta, ovvero essere realizzati con cisterne a doppia camicia, ispezionabile.

Per gli scarichi in acque superficiali, e in tutte le condizioni di portata dei corsi d'acqua devono essere rispettate le caratteristiche di qualità almeno entro quelle indicate dalla tabella A3 del D.P.R. 515/82.

Gli interventi di recupero edilizio in territorio rurale su edifici i cui scarichi non recapitano in pubblica fognatura devono garantire condizioni di protezione del rischio di inquinamento delle acque superficiali e sotterranee; in particolare è da escludere il sistema della sub-irrigazione in quanto non sostenibile ambientalmente.

I pozzi dismessi devono essere chiusi secondo le modalità stabilite dall'autorità competente.

CAPO III - AREE ED ELEMENTI DI VALORE NATURALISTICO E PAESAGGISTICO

Art. 29 - Reti ecologiche

- 1 Nella Tavola 1 del presente piano sono individuate le aree e le fasce di territorio urbano ed extraurbano per le quali devono essere elaborati progetti di sviluppo e valorizzazione allo scopo di:
 - favorire la ricostruzione di un miglior habitat naturale;
 - favorire la costituzione di reti ecologiche di connessione;
 - preservare le caratteristiche meteorologiche locali.
- 2 Le aree individuate ai fini del comma 1 del presente articolo sono:
 - le aree comprese all'interno delle arginature del fiume Panaro e del Torrente Samoggia;
 - le fasce dei canali Torbido, Chiaro, S. Giovanni e dello Scolo Muzza nei tratti extraurbani sottoposti a vincolo ex DM 42/2004;
 - le aree di pertinenza dei canali pubblici e consortili;
 - le aree di cui all'art.23 delle presenti norme;
 - le aree che comprendono il verde pubblico di mitigazione al tracciato ferroviario Alta Capacità;
 - gli ambiti agricoli periurbani;
 - gli ambiti per dotazioni.
- 3 Nelle aree di cui al comma 2 il PSC indica la preferenziale localizzazione di dotazioni ecologico ambientali da realizzare in sede di pianificazione attuativa e di POC.
- 4 I requisiti e le prestazioni delle aree individuate dal comma 2 del presente articolo possono essere oggetto di particolari definizioni progettuali da elaborarsi in sede di POC.

TITOLO III - SISTEMA DELLE DOTAZIONI TERRITORIALI**CAPO I - SISTEMA DELLA MOBILITA'****Art. 32 - Viabilità stradale di rilevanza strutturale**

- 1 La Tavola 2 riporta le direttrici stradali esistenti e tracciati indicativi delle strade di progetto che, in applicazione delle scelte strategiche proposte dal Documento Preliminare relative al sistema della viabilità, sono ritenute significative ai fini del presente Piano.
- 2 Per le direttrici stradali esistenti di cui al comma 1, fatte salve le prescrizioni contenute nel vigente codice della strada, la Tavola 2 individua le fasce di rispetto di cui al successivo art.34.
- 3 Per le direttrici stradali di progetto di cui al comma 1 la tavola 2 individua i corridoi di fattibilità che costituiscono indicazioni e prescrizioni per:
 - gli interventi diretti disciplinati dal RUE;
 - gli interventi in ambiti e sub ambiti sottoposti a PUA;
 - i Piani Annuali e Pluriennali delle opere pubbliche.

Art. 34 - Fasce di rispetto per la viabilità stradale di rilevanza strutturale

- 1 Le fasce di rispetto sono aree espropriabili per opere di pubblica utilità legate all'adeguamento delle infrastrutture viarie. Il vincolo di tipo espropriativo sarà apposto attraverso il POC.
- 2 Le fasce di rispetto - definite in conformità a quanto disposto dal Nuovo Codice della Strada - e quelle di ambientazione sono riportate nella Tavola 2.
- 3 All'interno del territorio urbanizzato, gli interventi edilizi sono soggetti al rispetto delle distanze previste dal RUE.
- 4 All'interno delle fasce di rispetto, fermo restando quanto previsto dal vigente Nuovo Codice della Strada e fatte salve le normative di cui all'art. 96 del Titolo V delle presenti norme, valgono comunque le seguenti disposizioni:
 - è ammessa la costruzione di aree di sosta attrezzate e di manufatti o edifici, previa autorizzazione degli enti competenti, adibiti a distributori di carburante, laddove previsto e come disciplinato dal RUE;
 - non è ammessa la costruzione di nuovi edifici con funzioni diverse da quelle di cui al punto precedente;
 - per gli edifici esistenti sono ammesse le trasformazioni compatibili con le prescrizioni riguardanti il clima acustico e l'inquinamento atmosferico e comunque tali da non pregiudicare la realizzazione degli interventi di cui al comma successivo;
 - è ammessa la realizzazione di nuove opere di urbanizzazione qualora non compromettano la realizzazione degli interventi di mitigazione di cui al comma successivo e comunque previo parere delle autorità competenti e degli enti o società proprietari dell'infrastruttura viaria;
 - sono ammessi gli interventi finalizzati alla mitigazione dell'impatto acustico e alla riqualificazione ambientale.

- 5 Per edifici ricadenti all'interno delle fasce di rispetto stradale che arrecano pregiudizio alla sicurezza stradale o che ricadono all'interno dei corridoi di fattibilità delle nuove opere stradali, il POC può prevedere la demolizione e trasferimento della potenzialità edificatoria.

Art. 36 - Sistema della mobilità ciclabile e ciclo-pedonale

- 1 La Tavola 2 del presente piano riporta il sistema dei percorsi ciclabili e ciclopedonali e delle aree pedonali esistenti di rilevanza strutturale, in particolare sono indicati i tratti di pista ciclabile esistenti e di progetto che costituiscono la rete principale dei percorsi per le relazioni interambito e con gli attrattori principali.
- 2 I percorsi ciclabili di progetto di cui al comma 1 del presente articolo, sono da intendersi come tracciati di massima, da definire in dettaglio negli studi di fattibilità per il territorio consolidato ovvero in sede di POC e di PUA per gli ambiti territoriali di nuovo insediamento e di riqualificazione all'interno dei quali sono previsti. Compete al POC anche l'eventuale apposizione di vincolo preordinato all'esproprio.
- 3 I percorsi di cui al comma 1 costituiscono dotazione ecologico ambientale per il miglioramento della qualità dell'aria.

Art. 43 - Impianti per la distribuzione dei carburanti

- 1 Alle Tavole 2 dalla cartografia del presente Piano sono individuati:
 - gli impianti esistenti per la distribuzione di carburante;
 - i fronti stradali che, sulla base dello studio effettuato ad integrazione del Quadro Conoscitivo, risultano idonei al trasferimento e/o nuova localizzazione di impianti per la distribuzione di carburante.
- 2 Il trasferimento degli impianti esistenti e/o la localizzazione di nuovi impianti, fatti salvi comunque i criteri contenuti nell'attuale normativa regionale, viene rimandata al POC.
- 3 Le modalità di intervento per i distributori di carburante sono disciplinate dal RUE.

TITOLO V - SISTEMA INSEDIATIVO STORICO**Art. 92 - Insedimenti storici – IS.b**

- 1 Il PSC individua gli insediamenti storici in territorio urbano e rurale anche recependo ed integrando le aree indicate dal PTCP e dal D.lgs 42/2004.
- 2 Per le aree che costituiscono gli insediamenti di cui al comma 1 del presente articolo, è fatto divieto di alterare lo stato dei luoghi e sono ammessi esclusivamente interventi di valorizzazione ambientale correlati al patrimonio storico. Sono vietati gli interventi di nuova costruzione e sul patrimonio edilizio esistente valgono le norme contenute nel PSC e nel RUE.
- 3 All'interno delle aree di cui al presente articolo il POC può attivare particolari politiche di riqualificazione che possono prevedere anche la rimozione di elementi incongrui.

Art. 96 - Sistema della viabilità storica – IS.d

- 1 Nella tavola 3 il PSC individua la viabilità storica e le strutture ed infrastrutture ad essa correlate quali portici, ponti, tabernacoli ed edicole devozionali, cippi miliari.
- 2 Lungo i tratti di viabilità storica sono consentiti:
 - interventi manutentivi di adeguamento funzionale;
 - ampliamenti, modificazioni di tratti originali per le strade statali, le strade provinciali, nonché quelle classificate come strutturali negli strumenti di pianificazione comunale;
 - la realizzazione di infrastrutture tecniche di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e manutenzione delle stesse;
 - la realizzazione delle piste ciclabili previste dal vigente piano.
- 3 Nella realizzazione delle opere di cui al comma 2 vanno evitate alterazioni significative della riconoscibilità dei tracciati storici e la soppressione dei manufatti edilizi, degli eventuali elementi di arredo e delle pertinenze di pregio di cui al comma 1.
- 4 Qualora si attuino interventi modificativi del tracciato storico, deve essere garantita, per i tratti esclusi dal nuovo percorso e nel caso assolvano ad una funzione insostituibile per la riconoscibilità del complessivo itinerario storico, la loro salvaguardia e un adeguato livello di manutenzione.